

STATUTO

Art. 1 (COSTITUZIONE) - E' costituita in forma di associazione l'organizzazione confessionale denominata "TENZIN CIO.LING - CENTRO STUDI TIBETANI" di confessione buddhista. Essa non ha fini di lucro.

Art. 2 (DURATA) - La durata del "Tenzin Cio.Ling Centro Studi Tibetani" è illimitata.

Art. 3 (SEDE) - La sede principale è in Sondrio, Lungo Mallero Diaz 25. Possono essere istituite sedi secondarie sul territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 4 (MODIFICHE STATUTARIE) - Ogni successivo mutamento all'atto costitutivo o allo statuto, da deliberarsi dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è comunicato all'autorità tutoria, se l'organizzazione medesima è riconosciuta giuridicamente.

Art. 5 (SCOPO) - Il "Tenzin Cio.Ling Centro Studi Tibetani" ha lo scopo di creare le condizioni favorevoli per la diffusione dell'insegnamento di Buddha e della pratica religiosa buddhista, avendo come basi filosofiche i Tre Gioielli del Rifugio e le Quattro Nobili Verità.

Per questo scopo il "Tenzin Cio.Ling Centro Studi Tibetani" si propone di istituire luoghi di culto nei quali i soci e il pubblico in generale si possano riunire per coltivare e approfondire la loro conoscenza ed esperienza religiosa sia attraverso funzioni e cerimonie, sia ricevendo insegnamenti e praticando meditazioni collettive o individuali.

Il "Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani" appartiene alla tradizione Ghelugpa del Buddismo Mahayana, con riferimento particolare al

Lignaggio dei Thamthog, e considera Sua Santità il Dalai Lama del Tibet la suprema autorità religiosa.

Si propone inoltre la istituzione e la gestione di opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla diffusione ed alla affermazione del suo credo ed alla formazione dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani e dei vecchi.

A tal proposito il Centro organizza periodicamente seminari, corsi, conferenze, cerimonie ed iniziazioni, sia nella propria sede sia in altre sedi, sia con propri Ministri di Culto ed Insegnanti, sia invitando altri Maestri.

Le diverse iniziative possono essere pubblicizzate nella maniera più opportuna e proposte in via occasionale anche ai non aderenti all'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

Tra le attività divulgative possono essere previsti anche corsi di lingua tibetana, coadiuvati con materiale didattico stampato a cura del Centro stesso, e corsi di discipline e terapie volte al benessere psicofisico dell'individuo.

Il centro può anche organizzare la raccolta di fondi da destinare in beneficenza ad enti, istituzioni o singole persone bisognose, in Italia e all'estero, con le modalità più opportune, nei modi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Le attività e i corsi previsti dai precedenti due commi non possono in ogni caso diventare l'attività principale dell'Associazione.

E' anche prevista la traduzione e la stampa di testi originali tibetani, e di ogni altra pubblicazione, ivi inclusa la trascrizione degli insegnamenti trasmessi oralmente, che serva agli scopi statutari, o più in generale alla diffusione della conoscenza del Buddhismo, in ossequio alla vigente normativa in materia di stampa.

Il Centro si mantiene costantemente disponibile ad una collaborazione diretta con altre associazioni, con scuole di ogni ordine e grado, Università e ricercatori privati, privilegiando in particolar modo ogni attività volta all'assistenza spirituale degli anziani e dei giovani in difficoltà, tramite una consapevole e fattiva pratica, seguendo anche l'esempio di analoghe Associazioni Buddhiste.

Art. 6 (ENTRATE E PATRIMONIO) - Il patrimonio del "Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani" è costituito:

- a) da beni immobili, donazioni, eredità, legati che perverranno;
- b) da beni mobili, in possesso e che perverranno;
- c) da depositi bancari, titoli e altro che perverranno;
- d) dalle quote dei soci;
- e) da oblazioni ed offerte di privati e di enti;
- f) da redditi patrimoniali.
- g) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività del presente statuto;
- h) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- i) dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 7 (ANNO FINANZIARIO) - L'anno finanziario del "Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani" comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI) – È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Qualora l'Associazione cessi di esistere,

l'eventuale patrimonio potrà essere devoluto solo ai soggetti specificati all'art. 10 del presente Statuto. Si chiarisce inoltre che nessun individuo o gruppo di individui ha alcun titolo personale su parte o totalità delle proprietà del "Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani" o dei suoi valori.

Art. 9 (DESTINAZIONE AVANZO DI CASSA) - Qualora l'esercizio finanziario del " Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani" si chiuda con un'avanzo di cassa, il Consiglio direttivo può decidere di accantonare tutta o parte della somma in un fondo, a disposizione delle future attività, oppure da devolvere in opere di beneficenza o assistenza.

Art. 10 (LIQUIDAZIONE DEI BENI DELL'ASSOCIAZIONE) - Qualora l'associazione cessi di esistere, le sue proprietà saranno trasferite a Sua Santità il Dalai Lama del Tibet, oppure al Monastero di Sera.Je, oppure ad altra associazione avente scopo uguale a quello del Centro, per opere di carattere religioso o per scopi assistenziali e aiuti umanitari, con delibera dell'assemblea.

Art. 11 (RICHIESTA QUOTE ASSOCIATIVE) - Per garantire la propria sussistenza, il Centro può chiedere ai soci il versamento di una quota associativa annuale. L'ammontare di detta quota è stabilita dal Consiglio.

Art. 12 (RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE) - Per lo svolgimento delle proprie attività, il " Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani", può chiedere ai partecipanti alle attività proposte, il versamento di una quota volta a coprire le spese organizzative. L'importo di detta quota non deve eccedere i costi sostenuti, ed è stabilito dal Consiglio.

Art. 13 (ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI) - Per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, e per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, il Centro, in via del tutto occasionale e non

continuata, può svolgere attività diverse da quelle statutarie, anche aventi natura commerciale.

Dette attività non possono comunque diventare l'attività principale del Centro, devono essere svolte solo per i fini di cui al precedente comma, e sono sottoposte al regime tributario e fiscale vigente.

Le attività oggetto del presente articolo sono gestite con contabilità separata dal bilancio ordinario del centro, nei modi e termini previsti dalla legge, e il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea.

L'eventuale residuo di cassa proveniente da dette attività non può mai costituire utile e dev'essere utilizzato nei modi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.

Art. 14 (SOCl) - Possono essere soci del "Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani" tutti coloro che ne condividono gli scopi.

Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e scopi simili a quello del Centro Tenzin Cio Ling e in ogni caso non in contrasto con esso.

La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, e dietro versamento della quota associativa, qualora questa sia prevista, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del presente Statuto.

I soci si dividono in:

- Soci ordinari. Tutti i soci maggiori d'età regolarmente ammessi a frequentare l'associazione.
- Soci aggregati. Tutti i soci minorenni, che diventeranno automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età.

La presente distinzione s'intende dettata a soli fini classificatori, ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria d'una categoria di soci rispetto ad un'altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi

diritti e gli stessi doveri nei confronti del Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani, che s'impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In particolare, ogni singolo socio può:

- a) Frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove sono esercitate le attività del Centro;
- b) Partecipare alle manifestazioni da esso promosse e fruire di tutti i servizi da esso forniti;
- c) Ricevere tutta la documentazione (bollettini periodici, avvisi o altro) che informa circa le attività del Centro, partecipandone quindi alla vita e alle attività proposte nei termini specificati in detta documentazione.
- d) Partecipare all'assemblea.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, e quanto previsto dal successivo art. 15 in materia di esclusione, tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci aggregati assumeranno automaticamente il diritto di voto al compimento della maggiore età, negli stessi termini e modi di esercizio degli altri soci.

Sono considerati soci anche tutti i soggetti menzionati nell'articolo 111, comma 3, del DPR n. 917/1986, sebbene ai soli fini delle disposizioni in esso contenute.

Art. 15 (ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI) - La qualifica di socio può cessare:

- a) Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno.
- b) Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità.
- c) Per morosità (mancato pagamento della quota per l'anno in corso).
- d) Per condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione.
- e) Per comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- f) Per accertata violazione dei principi etici buddhisti.

Nel caso di Enti e/o Persone giuridiche, la cessazione può avvenire anche per uno dei seguenti motivi:

- g) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- h) apertura di procedure di liquidazione;
- i) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Al socio escluso dall'associazione è inviata apposita comunicazione.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro aprile di ogni anno alla revisione dell'elenco dei soci.

Art. 16 (ORGANI) - Sono organi del "Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani":

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere, ove nominato ai sensi dell'art. 18;
- e) il Direttore Spirituale;

f) I Ministri di Culto.

Art. 17 (ASSEMBLEA) - L'Assemblea:

- i. È l'organo sovrano dell'Associazione; è costituita dagli associati. È convocata nella sede principale, od in altro luogo, una volta l'anno, entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio.
- ii. Hanno diritto ad intervenire nell'assemblea tutti i soci maggiori d'età in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni socio ha un voto in assemblea secondo il disposto dell'art. 2532 C.C., secondo comma.
- iii. È anche convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- iv. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione da spediti a tutti i soci, e mediante affissione di analogo avviso all'Albo presso la sede dell'Associazione.
- v. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 14, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- vi. Sono ammesse le deleghe nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione.
- vii. Sono compiti dell'assemblea.

Nella sua sessione ordinaria:

- a) Approvare il bilancio annuale e il rendiconto delle attività di cui all'art. 13.

- b) Dettare le direttive generali per il funzionamento, l'espansione ed il potenziamento dell'Organizzazione confessionale e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre dispari, e mai inferiore a cinque unità, né superiore ad undici, compreso il Presidente.
- c) Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo.

Nella sua sessione straordinaria:

- a) Deliberare modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
- b) Deliberare l'estinzione dell'Associazione;
- c) Devolvere l'intero patrimonio a favore di S. S. il Dalai Lama o chi ne fa le veci, oppure al Monastero di Sera.Je, o ancora ad altre associazioni aventi scopo simile a quello del Centro, per opere di carattere religioso o per scopi assistenziali e aiuti umanitari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e legale rappresentante dell'ente e, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci. Il presidente nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se trattasi di assemblea straordinaria.

Art. 18 (CONSIGLIO DIRETTIVO) - Il "Tenzin Cio Ling Centro Studi Tibetani" è amministrato dal Consiglio Direttivo composto, secondo le direttive dell'assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le generalità di detti componenti, con la menzione delle loro mansioni, ed ogni altro successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all'Autorità tutoria se l'Organizzazione confessionale è riconosciuta giuridicamente.

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente, che deve avere la cittadinanza italiana, e chi ne fa le veci, e cioè uno dei due

Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per la loro opera, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza e di impedimento non temporaneo, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio, il Consiglio viene reintegrato tramite cooptazione da parte del Consiglio medesimo; tale cooptazione viene sottoposta alla ratifica dell'assemblea alla sua prima adunanza.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione professionale.

Per quella straordinaria occorre successivamente sottoporre le questioni alla ratifica dell'assemblea alla sua prima adunanza. Può, tra l'altro, acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, riscuotere e impiegare capitali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'organizzazione professionale, chiedendo la preventiva autorizzazione all'Autorità tutoria se l'Organizzazione medesima è riconosciuta giuridicamente.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) mantenere ed aggiornare i libri sociali, ivi compreso quello dei soci;
- b) redigere il bilancio annuale;
- c) deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci fatto salvo il disposto dell'art. 24 C.C., e sottoporre le delibere medesime annualmente all'assemblea perché vengano ratificate;
- d) decidere se percepire dai soci una quota associativa, e determinarne l'importo.
- e) determinare l'importo delle quote di partecipazione alle singole attività, in conformità a quanto stabilito nell'art. 12 del presente statuto.
- f) deliberare in merito alla natura, l'entità e l'operatività delle attività commerciali e le prestazioni di servizi, di cui all'articolo 13, ferma restando la responsabilità legale e amministrativa del Presidente, esponendone i risultati all'assemblea, con contabilità separata da quella del bilancio ordinario.
- g) rilasciare certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per i missionari stranieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attività e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 19 (PRESIDENTE) - Il presidente è il legale rappresentante del "Tenzin Cio Ling Studi Tibetani". E' cittadino italiano e risiede in Italia. Rappresenta l'Organizzazione confessionale e gli associati di fronte al governo, agli Enti ed ai cittadini.

Provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, a divulgare la conoscenza e promuovere l'incremento della cultura religiosa, a vigilare sulle sedi e sull'amministrazione in genere, a tutelare gli interessi generali e locali dell'Organizzazione degli associati, a proporre tutte le deliberazioni occorrenti al raggiungimento dei fini

dell'organizzazione confessionale, che non siano di competenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

In caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio Direttivo, salvo riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza.

Convoca il Consiglio e l'Assemblea, che presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Amministra le attività occasionali con carattere commerciale, di cui all'art. 13.

Mantiene contatti spirituali e culturali con le analoghe Comunità in Italia e all'estero.

Esercita la vigilanza sui collaboratori a qualsiasi livello e in qualsiasi sede.

Dirime, in via di conciliazione, le controversie delle Comunità tra loro e delle Comunità con i loro rappresentanti religiosi e civili.

In caso di impedimento o di assenza, è sostituito da uno dei Vice Presidenti che ne fanno le veci, ai quali può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie funzioni.

In qualità di rappresentante legale, il Presidente può utilizzare i fondi del Centro per la gestione ordinaria, in particolare, può accendere ed estinguere conti correnti e depositi bancari e/o postali intestati al Centro ed accedere alle somme in essi depositate. Può inoltre disporre l'accensione di depositi titoli e la compravendita di titoli, qualora il Consiglio Direttivo decida di accantonare delle somme in fondi di riserva, come indicato nell'art. 9.

Sui conti e depositi bancari e/o postali intestati al Centro, il Presidente può rilasciare deleghe ad operare a terzi, anche con firma

disgiunta.

Qualora sia nominato un Tesoriere, ai sensi dell'art.18, questi ed il Presidente hanno pari accesso ai conti e depositi del Centro, e possono operare su di essi disgiuntamente.

Art. 20 (COLLEGIO DEI REVISORI) - L'Assemblea può nominare, annualmente, un Collegio di Revisori composto da tre membri per il controllo dell'amministrazione e della contabilità sociale.

I revisori, ove nominati, dovranno redigere una relazione al bilancio annuale predisposto dagli amministratori, potranno accertare in qualsiasi momento le consistenze di cassa e potranno sempre procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21 (TESORIERE) - Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere, cui delegare la gestione ordinaria delle consistenze patrimoniali del Centro.

Il Tesoriere resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Tesoriere: gestisce i fondi del Centro per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, effettuando i pagamenti e i versamenti delle somme dovute dal centro a terzi, e riscuote le somme versate dai soci.

Il Tesoriere è, all'interno del Consiglio, il responsabile, congiuntamente ai Revisori (ove nominati), della contabilità del Centro e della redazione del bilancio, da sottoporre all'assemblea.

Il Tesoriere può operare singolarmente sui conti correnti bancari o postali intestati al centro, e può disporre la compravendita dei titoli di proprietà del Centro.

Il Tesoriere non può accendere od estinguere i conti correnti e non può rilasciare deleghe.

Art. 22 (IL DIRETTORE SPIRITUALE) - Il Direttore Spirituale del Centro è Ministro di Culto, ed è l'unico Organo competente relativamente all'indirizzo religioso e spirituale del Centro. In

particolare, oltre a svolgere tutte le funzioni di Ministro di Culto, di seguito specificate nell'articolo 24:

Indica gli insegnamenti, le cerimonie e le meditazioni che devono essere organizzate dal Centro per i soci e i discepoli in generale.

Nomina o ratifica gli eventuali altri ministri di culto che possono coadiuvare il suo operato.

Nomina il suo successore.

Attuale Direttore Spirituale è il Venerabile Lama Thamthog Rimpoce (alias Asa Ram Lama).

Il Direttore Spirituale può nominare un coadiutore.

Attuale coadiutore è il Venerabile Lama Tenzin Kyenrab Rimpoce, che ne è anche il successore.

Il Direttore Spirituale può inoltre esprimere il proprio parere su ogni questione riguardante la vita amministrativa del Tenzin Cio Ling. Il Consiglio Direttivo ne terrà debitamente conto.

Art. 23 (DECADENZA DEL DIRETTORE SPIRITUALE) - Il Direttore Spirituale decade esclusivamente:

per sue dimissioni,

per decesso.

ART. 24 (I MINISTRI DI CULTO) - Il Ministro di Culto dev'essere in possesso dell'apposita Certificazione d'abilitazione a trasmettere l'Insegnamento, rilasciata dall'Autorità Monastica da cui proviene. In particolare, sono riconosciute Autorità Monastiche dal Centro Tenzin Cio Ling gli abati di uno dei seguenti Istituti:

Monastero di Sera, Monastero di Gaden, Monastero di Drepung, Monastero di TashiLungpo, Istituto Tantrico di Gyu.Me, Istituto Tantrico di Gyu.to.

La Certificazione dev'essere conforme a quanto stabilito in merito dall'Unione Buddista Italiana.

Il Ministro di Culto:

Impartisce insegnamenti, celebra funzioni e rituali della Tradizione spirituale Buddista Tibetana, conferisce iniziazioni, e svolge tutte le attività che ritiene opportune per la crescita spirituale del praticante buddista.

ART. 25 (EFFETTI CIVILI DEGLI ATTI DEI MINISTRI DI CULTO) - Qualora agli atti dei Ministri di Culto si vogliano attribuire effetti civili è chiesta l'approvazione della nomina all'Autorità governativa, nei termini e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare dall'Intesa fra l'Unione Buddista Italiana e lo Stato Italiano.

Qualunque movimento territoriale o revoca dei ministri medesimi, se trattasi di ministri con nomina approvata dall'Autorità governativa, è portata a conoscenza dell'Autorità medesima per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 26 (ESTINZIONE) - L'estinzione del "Tenzin Cio.Ling Centro Studi Tibetani" e la devoluzione del patrimonio è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

I beni rimasti in seguito all'estinzione saranno devoluti ai soggetti indicati nell'articolo 10.

Art. 27 (OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ TUTORIA) - Se il "Tenzin Cio.Ling Centro Studi Tibetani" è riconosciuto giuridicamente, si deve trasmettere annualmente all'Autorità tutoria una aggiornata relazione sull'attività dell'Organizzazione confessionale.

Art. 28 (NORME FINALI) - Per tutto quanto non è stabilito nel presente statuto, si richiamano le disposizioni previste dal vigente Codice Civile italiano. Il "Tenzin Cio.Ling Centro Studi Tibetani" sta perfezionando la sua associazione all'ente morale U.B.I. (Unione

Buddhista Italiana).

Tutte le norme contenute nel presente Statuto devono intendersi stabilite nel pieno rispetto dell'art. 31 delle Preleggi ed in osservanza della legislazione italiana in materia.